

CH_VB JAAC 60.13 vom 18. Oktober 1995

Bundesverwaltung, 1995-10-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_JAAC_60.13__

FR: CH_VB JAAC 60.13 du 18 octobre 1995

IT: CH_VB JAAC 60.13 del 18 ottobre 1995

Erwägungen

E. 1

Assistenza giudiziaria. Art. 1 cpv. 2, art. 17 cpv. 1 e 4 e art. 26 AIMP. Gli interessi essenziali della Svizzera non sono toccati dalla presente procedura d'assistenza giudiziaria. L'Ufficio federale di polizia (UFP) è competente a decidere in prima istanza in merito alla decisione di delega e la decisione del DFGP sul ricorso è definitiva. Art. 17 cpv. 4 AIMP. Se una delega della procedura è possibile sia al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), sia anche alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale, l'UFP decide in merito nell'ambito del potere d'apprezzamento. Nessuna violazione del potere d'apprezzamento nel caso della presente delega integrale al MPC. I A. Nel quadro di tre procedimenti penali contro W, X e Y e altri sospettati per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, favoreggiamento personale e false comunicazioni sociali, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di M. ha indirizzato, il 29 novembre 1994, una domanda di assistenza giudiziaria al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Il 30 novembre 1994, in seguito a contatti telefonici, le autorità italiane hanno completato la loro domanda al MPC, nel senso che il procedimento contro W venisse condotto, per gli stessi reati, anche a carico dello Z. Il MPC ha trasmesso la domanda ed il suo complemento all'Ufficio federale di polizia (UFP). B. Lo stesso giorno l'UFP ha delegato l'attuazione del procedimento di assistenza giudiziaria al MPC e lo ha invitato a decidere sull'ammissibilità della domanda e sulle eventuali misure da prendere. C. In data 2 dicembre 1994 il MPC ha deciso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e ordinato la perquisizione domiciliare degli uffici della F. SA in Svizzera. La perquisizione ha avuto luogo il 5 dicembre 1994. In tale occasione sono stati, fra l'altro, posti sotto sequestro anche tre documenti concernenti la ricorrente. D. Il 15 dicembre 1994 la ricorrente ha presentato opposizione all'UFP contestando la delega della procedura di assistenza giudiziaria del 30 novembre 1994 al MPC. In data 10 febbraio 1995 l'UFP ha respinto l'opposizione. Il ricorso avverso tale decisione è stato respinto dal DFGP il 28 aprile 1995. E. Contro quest'ultima decisione il 17 maggio 1995 la ricorrente ha inoltrato al Consiglio federale il ricorso amministrativo e la denuncia oggetto del presente giudizio. La ricorrente postula l'annullamento dell'ordine di delega al MPC, protestate spese e ripetibili. Essa chiede inoltre di richiamare dal MPC tutte le comunicazioni scambiate con le autorità straniere e riguardanti il caso

E. 2

Dato che l'ordine di delega dell'UFP si fonda sull'art. 17 cpv. 4 AIMP, una decisione su ricorso del DFGP in merito a tale ordine è definitiva (art. 26 in fine AIMP). Le critiche della ricorrente a questo riguardo non sono pertinenti. Essa afferma infatti che, in base all'art. 17 cpv. 1 AIMP, il DFGP sarebbe dovuto intervenire in virtù delle violazioni di sovranità nella decisione di delega. Questa norma riserva al Dipartimento la decisione (contro la quale è

possibile ricorrere al Consiglio federale) in tutti i casi menzionati nell'art. 1 cpv. 2 AIMP, segnatamente quindi in quelli in cui si deve tener conto della sovranità della Svizzera. Come verrà spiegato ancora alla cifra III. 2 più sotto, il DFGP è correttamente partito dal presupposto che la decisione di delega dell'UFP non aveva violato la sovranità del Paese e che pertanto un intervento giusta l'art. 1 cpv. 2 AIMP non poteva essere preso in considerazione. Per i suddetti motivi l'impugnata decisione su ricorso del DFGP è definitiva, giacché non si fonda formalmente sul cpv. 1 bensì sul cpv. 4 dell'art. 17 AIMP. Di conseguenza non si deve entrare nel merito del ricorso amministrativo. III 1. Rimane quindi da esaminare ancora la denuncia presentata dalla ricorrente giusta l'art. 71 della PA. Come si evince dal termine non si tratta di un ricorso, bensì piuttosto di un esposto all'autorità di vigilanza, in cui sono evocate presunte irregolarità dell'autorità nell'esercizio della sua funzione. Nell'ambito della sua competenza di vigilanza l'istanza di vigilanza può anche annullare le decisioni dell'istanza vigilata. Secondo la prassi, un intervento è però possibile soltanto in casi gravi; vi deve essere una violazione ripetuta o almeno ripetibile di chiaro diritto materiale o formale, non tollerabile dallo Stato di diritto (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 221 segg. con rinvii).

E. 3

(...) IV Visto l'esito della procedura le spese processuali per il ricorso amministrativo devono essere messe a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Non esiste però una ragione per addossare spese processuali per il trattamento della

E. 4

denuncia, poiché questa non si è dimostrata né temeraria né di straordinaria ampiezza e nemmeno di particolare difficoltà (art. 10 dell'O del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, RS 172.041.0).

E. 5

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.13 - Decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 1995 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 002 978 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.